



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere - Relatore;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario.

nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021, svolta in modalità "da remoto"

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2011, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 17408 del 17.11.2020 formulata dal Sindaco di Monte Porzio Catone (RM), trasmessa dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota del prot. n. 2644 del 2.12.2020, acquisita al protocollo n. 6359 del 03.12.2020;

VISTA l'ordinanza n. 4/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto";

VISTO l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124), dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, con cui lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è prorogato fino al 30 aprile 2021;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze "da remoto" ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno 2020 n. 70 e, da ultimo, dall'art. 26 ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui "Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge" nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale "le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti";

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e

delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTO il decreto n. 287 del 27 ottobre 2020 del Presidente della Corte dei conti recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”;

UDITO il relatore, Carla Serbassi.

RITENUTO IN FATTO

Con la nota suddetta, il sindaco del Comune di Monteporzio Catone (RM) ha posto, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Lazio, un quesito in merito all’interpretazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei poteri dell’Organo straordinario di liquidazione, nominato in seguito al dissesto finanziario dell’Ente, chiedendo di conoscere come reimputare, in sede di compilazione di bilancio, i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, maturati prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, facendo riferimento ad un presunto contrasto interpretativo tra quanto contenuto nella deliberazione di questa Sezione n. 101/2019/PAR e quanto indicato nella deliberazione n. 23/2020/PAR (Sezione regionale di controllo per la Puglia) e chiedendo lumi sull’indirizzo da seguire.

Segnatamente, nella richiesta del CAL si legge “secondo l’orientamento della Sezione regionale di controllo per il Lazio, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’OSL ed è trattata separatamente nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Invece è obbligo dell’Ente assicurare il finanziamento dei residui passivi, provenienti dalla gestione vincolata sorti prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, reimputandoli secondo il criterio dell’esigibilità allo stesso bilancio.

Diversamente si è pronunciata la Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la delibera n. 23/2020, la quale, in merito al riparto di competenze, nell’ambito della procedura di dissesto finanziario tra OSL ed Ente, stabilisce che:

“i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati ad atti e fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza dell’OSL; i debiti non certi, non liquidi e non esigibili, correlati ai medesimi fatti e atti verificatesi, rientrano nella competenza dell’OSL, laddove diventino certi, liquidi ed esigibili, anche successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso OSL, ex art. 256, comma 11, TUEL”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di parere non presenta profili di irricevibilità e/o inammissibilità soggettiva in quanto avanzata nel rispetto delle ordinarie forme rituali, e cioè per il tramite del CAL Lazio, e sottoscritta dal sindaco del Comune interessato, nella qualità di rappresentante legale dell’ente stesso, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Va, inoltre, riconosciuta l’ammissibilità oggettiva, previa riconduzione a generalità e astrattezza del quesito, dovendosi riscontrare l’attinenza con la nozione di “contabilità pubblica” funzionale all’esercizio della funzione consultiva, per come elaborata dalla giurisprudenza contabile con le deliberazioni rese sia dalla Sezione delle autonomie (n. 5/SEZAUT/2006 e 14/SEZAUT/2014) che dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/2010).

Nel merito, si ritiene utile precisare che, con riferimento al parere della Sezione n. 101/2019/PAR e al parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 23/2020/PAR, non si scorge un reale contrasto di posizioni. Sul punto, difatti, nel premettere che il parere n. 101/2019 della Sezione riguardava principalmente la ricostituzione di fondi vincolati (“...in presenza di una situazione di conclamata sofferenza dell’Ente, che non ha consentito la ricostituzione della cassa, con effetti che la nuova contabilità armonizzata espressamente estende anche alla competenza attraverso conseguenti vincoli sul risultato di amministrazione, residuano due possibilità: rimettere all’OSL il compito di rintracciare le risorse da utilizzare per la ricostituzione del vincolo nell’ambito di quelle di cui ha disponibilità o ritenere che la copertura dei residui passivi in argomento ricada sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Antecedentemente alla modifica dell’art. 255 del TUEL, rientrando le

risorse vincolate nella ordinaria gestione dell'Ente, si sarebbe verificata la seconda delle ipotesi prospettate. L'assegnazione alla competenza dell'OSL dell'amministrazione delle risorse vincolate induce a ritenere che la volontà di legislatore sia diversa e che, di conseguenza, debba rimanere a carico dello stesso il pagamento delle spese correlate. Peraltro, l'utilizzazione delle risorse vincolate per il pagamento di spese diverse, le quali, se non soddisfatte, avrebbero costituito residuo da inserire nell'ambito della massa passiva, ha comportato un contenimento di quest'ultima di pari importo. Invero, creare a carico della gestione ordinaria del Comune un obbligo di ricostituzione, in presenza di uno stato di conclamato dissesto e cassa insufficiente, determinerebbe oneri a carico del bilancio stabilmente riequilibrato provenienti dalla gestione pregressa normativamente assegnata, anche per la competenza vincolata, all'OSL"), si osserva che la parte che sembra aver dato adito ad un dubbio interpretativo è quella conclusiva, in cui il Collegio ha dichiarato che "...l'imputazione ad esercizi futuri di spese secondo il criterio dell'esigibilità, imposta dai nuovi principi contabili, non consente di far ricadere l'onere del relativo finanziamento sull'OSL, la cui attività, caratterizzata da finalità di risanamento dell'Ente, è costituita dalla rilevazione ed estinzione delle passività pregresse, a carico delle risorse rese disponibili, e non può estendersi alla costituzione del fondo pluriennale vincolato...".

A tale proposito, si osserva che nel precedente parere di questa Sezione l'intento era di evidenziare il concetto di esigibilità in correlazione all'istituto del FPV, anche se, in tale sede, non si è provveduto ad indicare un termine temporale specifico, entro il quale si potesse ritenere "verificata" l'esigibilità della spesa.

Tale chiarimento, ad avviso della Sezione, è stato fornito nel parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia che, con la deliberazione n. 23/2020/PAR, ha indicato, quale termine *ad quem* per delimitare la competenza dell'OSL, quello dell'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, facendo comunque riferimento ad atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Si rappresenta, in ogni caso, che, nelle more dell'esercizio della presente funzione consultiva, è stata sollevata, da parte della Sezione regionale di controllo per il Molise,

una questione di massima presso la Sezione delle Autonomie, del seguente tenore: “se la competenza dell’Organo straordinario di liquidazione relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato comprenda anche i debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili in conseguenza di prestazioni eseguite successivamente alla predetta data”.

Nell’ambito della questione di massima in parola, sono state oggetto di scrutinio, da parte dell’Organo nomofilattico della Corte, proprio le due deliberazioni citate dal comune di Monteporzio Catone nella richiesta di parere, dunque la deliberazione n. 101/2019/PAR della Sezione e la deliberazione n. 23/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie si è pronunciata con la recente deliberazione n. n. 21/SEZAUT/2020/QMIG.

In particolare, con tale pronuncia, la Sezione delle Autonomie, premessa una puntuale ricostruzione dell’istituto - e dopo avere illustrato gli indirizzi divergenti della giurisprudenza amministrativa impegnata da tempo sull’interpretazione delle richiamate disposizioni e le conclusioni alle quali sono pervenute le due suddette Sezioni regionali di controllo - ha definito la ridetta questione di massima, enunciando il seguente principio di diritto: “Rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente”.

Ciò posto, questa Sezione si conforma al principio di diritto enunciato nel suddetto atto di indirizzo interpretativo della Sezione delle Autonomie, al quale integralmente rinvia, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n. 213, cui l’Ente potrà fare riferimento nelle determinazioni di propria competenza.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione sulla richiesta in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto, al Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone (RM) e al Consiglio delle Autonomie locali del Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to Carla Serbassi

IL PRESIDENTE

f.to Roberto Benedetti

Depositata in Segreteria il 4 marzo 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Aurelio Cristallo